

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 04 Luglio 2018 a Maerne di Martellago (Ve) presso la sede di Koinè S.r.L.

TRA

La società Koinè S.r.L.
rappresentata da Marco Casellato delegato dall'Amministratore Unico

(di seguito anche la "Società")

E

I rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, unitamente alle RSA delle sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova

(di seguito anche i "Sindacati")

Di seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che:

- Koinè S.r.L. ha avviato un ambizioso percorso di cambiamento e rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria per il raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e competitività; percorso necessario per rispondere alle sfide del mercato.
- La definizione di un sistema di regole condivise e comune tra le sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova rappresenta un fattore essenziale per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Il presente accordo verrà applicato a tutti lavoratori che prestano la loro opera presso la società KOINE' S.R.L. sede di Maerne di Martellago e sede di Padova;

Le norme in questione sono rappresentate dai seguenti titoli:

TRASFERTE

Per tutti gli spostamenti tra le varie sedi del Gruppo HCI e/o presso le sedi delle Committenti, oltre al rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto e alloggio, ove previsto, verrà corrisposta un'indennità di € 7,00 per ogni ora di viaggio e frazioni di 15 minuti, effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, fino ad un massimo di € 42,00/die.

Superata la sesta ora di viaggio, ogni frazione successiva, sarà riconosciuta a titolo di straordinario.

Nel regolamento aziendale verranno indicate le modalità di registrazione delle ore di viaggio extra orario di lavoro, la cui verifica sarà demandata al Coordinatore di Servizio che ha organizzato e autorizzato le diverse trasferte.

SVILUPPO PROFESSIONALE

In merito a quanto previsto dall'articolo 23 lettera D), del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i criteri di impiego e mobilità professionale dei lavoratori sono attuati valorizzando l'utilizzo dei medesimi, oltre che in tutti i compiti principali ed accessori relativi alla propria attività, anche in compiti professionalmente analoghi o complementari ad altre attività del settore operativo di appartenenza.

La professionalità delle risorse è riconosciuta, in relazione alla crescente complessità dei contenuti espressi, mediante l'assegnazione, in funzione del completo sviluppo della professionalità stessa, al livello superiore, fermo restando che tale assegnazione non comporta necessariamente un cambiamento delle attività.

In relazione a quanto sopra indicato, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo varranno le regole di seguito riportate:

- Il personale che, al 31/12/2018, ricoprirà il ruolo di Coordinatore di Call Center/Responsabile di Servizio, inquadrato al livello 4, verrà inquadrato al livello 5 dal 01/01/2019.
- Il personale che, al 31/12/2018, ricoprirà il ruolo di Team Leader inquadrato al livello 3, verrà inquadrato al livello 4 dal 01/01/2019.
Il personale che, successivamente al 01/01/2019 ricoprirà il ruolo di Team Leader trascorsi i 48 mesi di servizio al 3 livello sarà in quadrato al livello 4.

Al fine di valorizzare la crescita professionale e l'anzianità lavorativa di tutto il personale del Call Center si avvierà un iter di valutazione per un eventuale inquadramento al livello superiore.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene distribuito su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.

Per particolari commesse, a rotazione, i lavoratori presteranno servizio anche nella giornata di sabato, usufruendo del Libero Lavorativo, in via anticipata, nel corso della settimana.

Tale programmazione dovrà avvenire contestualmente alla pubblicazione della turnistica.

Per specifiche oggettive esigenze, non programmabili, l'azienda potrà richiedere la disponibilità del lavoro straordinario al sabato, su base volontaria.

Le parti si impegnano, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, a definire l'impianto delle turnazioni in base ai servizi forniti nelle due sedi.

MOLESTIE E VIOLENZE SUI LUOGHI DI LAVORO

In un'ottica di sempre maggiore attenzione alle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e condividendo lo spirito e gli impegni ivi assunti, le Parti intendono recepire e dare piena attuazione all'accordo Interconfederale sottoscritto il 25 gennaio 2016 (allegato n. 5), accordo quadro sulle "molestie e la violenza nei luoghi di lavoro", che qui si intende integralmente richiamato e riconfermato.

Le Parti, al fine di sensibilizzare le lavoratrici ed i lavoratori presenti in azienda sulle tematiche oggetto dell'accordo quadro, si impegnano a darne comunicazione e diffusione ai lavoratori.

PREMIO DI RISULTATO

Le Parti entro tre mesi dal presente accordo si impegnano ad incontrarsi per definire i meccanismi di uno specifico Premio di Risultato per biennio 2019 – 2020.

EX FESTIVITA' DEL 4 NOVEMBRE

In via sperimentale, per la vigenza del presente accordo, i lavoratori potranno optare, entro il mese di febbraio di ogni anno (per l'anno corrente entro il 30 settembre), in alternativa al trattamento economico previsto dal vigente CCNL, al riconoscimento di permessi retribuiti individuali a fronte dell'ex festività, da fruirsi a giornata intera entro l'anno di maturazione. In caso di scelta della corresponsione economica, la festività sarà retribuita con le competenze del mese di Novembre.

Le festività del 4 novembre del 2014 e 2015 verranno pagate come arretrati anni precedenti secondo le seguenti modalità:

Mese di competenza	Festività arretrata	Sede
AGOSTO 2018	Festività del 2014	PADOVA
SETTEMBRE 2018	Festività del 2014	MAERNE
OTTOBRE 2018	Festività del 2015	PADOVA
NOVEMBRE 2018	Festività del 2015	MAERNE

SANTO PATRONO

In alternativa alla fruizione della giornata festiva del Santo Patrono (concordata per il lunedì successivo alla prima domenica di ottobre), i lavoratori, entro il 31 gennaio di ogni anno, potranno optare per la scelta del trattamento economico di 1/26 dello stipendio mensile oppure di usufruire di un permesso retribuito individuale di una giornata intera da fruirsi entro l'anno di maturazione.

In caso di scelta del trattamento economico, la festività verrà retribuita con le competenze del mese di Ottobre.

REGISTRAZIONE DELLE TELEFONATE

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per valutare strumenti di monitoraggio della qualità (ad es. registrazione delle telefonate), per entrambe le sedi.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Le parti di comune accordo, al fine di soddisfare le esigenze sia dell'azienda che dei lavoratori e di favorire sempre di più la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 78 del 16 maggio 2014, che converte il D.L. n. 34/2014, intendono per la vigenza del presente accordo, aumentare il ricorso al contratto a tempo determinato, previsto dall'art. 16 del CCNL delle TLC dal 13% al 20%.

La Società al fine di stabilizzare i rapporti di lavoro in essere ha provveduto in data 01/07/2018 alla stabilizzazione di nr. 8 lavoratori, in servizio dal 2017.

PERMESSI INDIVIDUALI (ROL, EX FESTIVITA')

In riferimento a quanto previsto dall'art. 26 comma 10 del CCNL delle TLC, i permessi individuali retribuiti (ROL ed Ex Festività) potranno essere fruiti a frazioni di minimo 15 minuti.

FERIE

Al fine di garantire il corretto adempimento delle previsioni di legge e di conciliare le esigenze di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore con quelle produttive dell'azienda, le parti concordano che verranno definiti due periodi feriali da identificarsi con Estivo ed Invernale.

La pianificazione del piano ferie del personale operativo segue di norma questi criteri generali:

PERIODI DI PRESENTAZIONE

- Dal 01/03 al 31/03 per le ferie estive ovvero per il periodo GIUGNO – SETTEMBRE;
- Dal 01/09 al 30/09 per le ferie invernali ovvero per il periodo DICEMBRE – FEBBRAIO.

APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE

- Entro il 30/04 approvazione ferie estive;
- Entro il 31/10 approvazione ferie invernali.

DURATA DELLE FERIE CONCEDIBILI

- PERIODO ESTIVO fino a 3 settimane consecutive;
- PERIODO INVERNALE fino a 2 settimane consecutive.

Il lavoratore potrà esprimere un primo periodo e un secondo periodo di preferenza per la fruizione delle ferie, il secondo sarà valutato nel caso in cui non sia possibile soddisfare la prima preferenza. Nel caso in cui non possano essere accettati né il primo né il secondo periodo di preferenza per la fruizione delle ferie, azienda e lavoratore concorderanno un periodo alternativo.

Per una maggiore equità nella fruizione delle ferie si conviene di utilizzare il seguente criterio a punti, che consenta a chi consegue un punteggio più alto, di essere agevolato l'anno successivo nell'approvazione delle ferie ed il riferimento sarà sempre relativo al medesimo periodo (es. periodo estivo con periodo estivo):

- mancata richiesta nei periodi estivo ed invernale = 0 punti;
- accoglimento del primo periodo richiesti = 1 punto;
- accoglimento del secondo periodo richiesto = 2 punti
- accoglimento concordato diverso da entrambi i periodi richiesti = 3 punti
- accoglimento dell'eventuale settimana aggiuntiva = 0 punti.

I lavoratori che non avranno fatto alcuna richiesta di ferie nei periodi interessati entro i termini previsti dall'accordo, potranno comunque fare richiesta per gli stessi periodi anche successivamente, ma non saranno inseriti nel punteggio e non avranno priorità. Il lavoratore che non facesse la richiesta entro i termini del 31 marzo e del 30 settembre concorderà con l'azienda un periodo, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 del vigente CCNL.

SEDI DI ASSUNZIONE

I lavoratori della società KOINE' NORD OVEST srl attualmente impiegati nelle sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova, passeranno, dal 01/09/2018, alle dipendenze dirette della Società KOINÈ S.r.L. senza soluzione di continuità a seguito della cessione di contratto a norma dell'ex art. 1406 c.c.

Il presente accordo, che è da considerare in tutte le sue parti inscindibili ed essenziali, avrà durata fino al 31/12/2020 salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi tre mesi prima della scadenza.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto di avere adempiuto ad ogni obbligo e/o onere, nessuno escluso, di informazione e/o consultazione derivante da norme di legge e/o di contrattazione collettiva e che l'intesa raggiunta manifesta i requisiti dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Koinè S.r.L

KOINÈ S.R.L.

p. SLC CGIL

p. FISTel, CISL

p. UILCOM UIL

p. RSA Koinè

Spett.le KOINE S.R.L.

I PRESENTI VERBALI, I CUI CONTENUTI RINGRANCO
IMMODIFICABILI, VERRANNO SOTTOPOSTI ALLA
CONSULTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI LAURATORI

LA POSITIVA CONDIVISIONE, DA PARTE
DELL'ASSEMBLEA DEI LAURATORI, DEI
CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCORDO
CONFERMATI D'INTERESE RAGGIUNTE TRA
LE PARTI FIRMATARIE

4 LUGLIO 2018
PAERNE DI MATELLAGO.

SLC CGI
~~Blanca~~
Cristina
P. FISTEL CISI
P. ~~Blanca~~

P. ULLON ULL
Ella

P. RSA KOINE
Graziella
Fabio